

Estretto relativo a (i) l'Accordo quadro sottoscritto in data 21 aprile 2026 e (ii) il patto parasociale avente ad oggetto azioni di B.F. S.p.A., sottoscritto in data 10 luglio 2026, tra Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l., entrambi contenenti previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")

Si fa riferimento alla sottoscrizione, in data 21 aprile 2026, da parte di Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. (le "**Parti**"), di un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**") contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), c) e d-*bis*) del TUF relative a B.F. S.p.A. (la "**Società**" o l' "**Emittente**"), volto a disciplinare, *inter alia*:

- (i) taluni impegni delle Parti in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente dalle Parti ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l' "**Offerta**") avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**");
- (ii) l'impegno delle Parti a sottoscrivere, alla prima data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, un patto parasociale volto a disciplinare, *inter alia*, taluni aspetti inerenti alla *governance* della Società e al trasferimento delle Azioni detenute dalle Parti (il "**Patto Parasociale**").

Al riguardo, ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che le pattuizioni rilevanti contenute nell'Accordo Quadro hanno cessato di avere efficacia, in conformità alle previsioni ivi contenute, per effetto e a seguito del perfezionamento dell'Offerta, intervenuto in data 10 luglio 2026 (la "**Data di Pagamento**"), fatta eccezione per gli impegni di cd. *standstill* previsti dall'Accordo Quadro a carico delle Parti, che produrranno effetto fino a 6 (sei) mesi successivi alla Data di Pagamento.

Si rende altresì noto che, alla Data di Pagamento, le Parti hanno sottoscritto il Patto Parasociale, la cui efficacia è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte de (i) la Competition Authority of Kenya ai sensi della normativa *antitrust* applicabile (ovvero lo spirare dei termini applicabili (incluse eventuali proroghe degli stessi) affinché l'autorità renda la propria decisione in merito all'Offerta); e (ii) la Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 (ovvero lo spirare dei termini applicabili (incluse eventuali proroghe degli stessi) affinché la Commissione Europea renda la propria decisione in merito all'Offerta). Il Patto Parasociale avrà durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di efficacia e avrà per oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti a tale data.

Alla data odierna, le Parti detengono complessivamente n. 230.638.633 Azioni, rappresentative dell'88,036% del capitale sociale dell'Emittente. Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF prevista dall'art. 4 dello statuto sociale dell'Emittente, alla data odierna tali Azioni conferiscono n. 293.122.207 diritti di voto (rappresentativi dell'87,654% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee della Società).

Il Patto Parasociale contiene disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.bfspa.it.

Copia del Patto Parasociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF.

15 luglio 2026